

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SALARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1967

#### Elevazione del contributo annuo a carico dello Stato in favore del consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno

ONOREVOLI SENATORI. — Il lago Trasimeno costituisce una riserva demaniale di caccia e pesca concessa in gestione con legge 23 dicembre 1917, n. 2043, modificata con legge 13 giugno 1964, n. 476, al Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno di cui fanno parte i 5 Comuni circumlacuali, il Consorzio per la bonifica delle gronde del lago stesso, i pescatori esercenti con regolare licenza ed i concessionari dei posti di pesca.

I fini del Consorzio suddetto quali risultano dalle leggi e dallo Statuto sono:

1) il miglioramento della pesca, della pescosità del lago e del commercio del pesce, favorendo gli studi e le iniziative d'ordine tecnico, scientifico ed economico per lo sviluppo delle industrie pescherecce ed acquicole;

2) la elevazione morale e materiale dei pescatori con la promozione tra di essi della pratica dell'assistenza e della previdenza e con la diffusione dell'istruzione professionale mediante corsi tecnico-pratici, conferenze, premi eccetera.

Premminente tra dette finalità è indubbiamente il miglioramento della pesca e della pescosità per assicurare così alle oltre 500

famiglie di pescatori professionali i mezzi di vita.

Non è da sottovalutare però anche l'aspetto sportivo e dilettantistico che si viene a garantire ad oltre diecimila pesca-sportivi che possono accedere al lago a seguito di una convenzione tra il Consorzio e la Federazione nazionale della pesca sportiva.

Ma la conservazione di un alto livello di pescosità esige la immissione annua nelle acque di massicce quantità di avannotti e di novellame di quelle specie — e sono le più richieste — che nel lago non si riproducono naturalmente (tinca, carpa, luccio, persico reale, latterino eccetera).

Per far fronte a tale attività il Consorzio dispone solo dei modesti proventi delle licenze di pesca e di un contributo annuo di lire 10 milioni disposto con la citata legge 13 giugno 1964, n. 476.

Detti mezzi si dimostrano ormai del tutto insufficienti per il costo enormemente aumentato del materiale ittico, per l'aumento del numero dei pescatori professionali e sportivi, per l'aumento delle spese generali e di amministrazione.

L'aumento del numero dei pescatori professionali — riuniti in 10 Cooperative — dipende anche dalla crisi dell'agricoltura,

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comporta oltre alla indicata necessità di risarcire annualmente il pesce pescato con immissione di avannotti, anche la indilazionabile urgenza di organizzare sia la lavorazione *in loco* del pesce sia la vendita dello stesso sui vari principali mercati di consumo.

Per una razionale soluzione di tale problema occorrono notevoli spese che possono così sintetizzarsi:

Spese generali e per il personale . . . . .	L. 10.000.000
Spese per immissione di materiale ittico . . . . .	» 35.000.000
Spese per iniziative volte al commercio e alla lavorazione del pesce . . . . .	» 12.000.000
Spese per l'elevazione culturale e professionale dei pescatori . . . . .	» 3.000.000

Attualmente il Consorzio dispone di circa 30 milioni annui. Occorrerebbe quindi almeno il raddoppio del contributo statale per poter affrontare questi urgenti ed importanti problemi.

Le spese suddette sono altamente produttive poichè — ad esempio — da un kg. di ceche di anguilla (costo: lire 1.700) in cinque anni derivano 15 quintali di anguille per un valore di circa lire 900.000.

È dunque un investimento utilissimo sia per il lavoro che fornisce in una delle zone più depresse d'Italia sia per la ricchezza che produce per tutto il nostro Paese che deve importare prodotti ittici in grandissima quantità.

Si propone perciò con l'unito disegno di legge di portare a 20 milioni il contributo annuale ordinario dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno, stabilito con la legge 13 giugno 1964, n. 476, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1968, da lire 10 milioni a lire 20 milioni.

## Art. 2.

All'onere di lire 10 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.